

27 Apr 2018

## **Rendiconto e spese di personale, entro maggio la verifica sulla correttezza dei risultati**

di Patrizio Battisti (\*) - Rubrica a cura di Ancrel

La stagione dell'approvazione dei bilanci consuntivi negli enti locali è ormai giunta quasi al termine, abbiamo ormai la fotografia della situazione cristallizzata dei dati contabili e predisposto la relazione dell'organo di revisione che è il risultato dei controlli propedeutici svolti durante l'anno in ossequio alle funzioni assegnate al revisore dall'articolo 239, comma 1, lettera c), del Tuel. Relativamente al comparto del personale, il rendiconto finanziario però non è l'ultimo adempimento mediante il quale l'organo di controllo si confronta con i dati contabili del 2017 certificandone la correttezza.

### **La prossima scadenza**

Entro la fine del prossimo mese, infatti, occorre riprendere tali risultanze per attestarne la veridicità nel «conto annuale delle spese per il personale» che come ricordiamo deve essere presentato, previa sottoscrizione dell'organo di controllo, alla Corte dei conti e al Dipartimento della Funzione Pubblica per il tramite della Ragioneria Generale dello Stato (articolo 60, comma 2, del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165). A tal proposito riteniamo sia bene porre l'attenzione su alcuni aspetti particolari che attengono a tale comparto.

### **Elementi rilevanti nelle verifiche**

Rammentiamo che «il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti» (articolo 40 bis, comma 1, del Dlgs 165/2001) e di ciò occorre darne prova, «entro il 31 maggio» mediante la certificazione da parte dell'organo di revisione di «specifiche informazioni sui costi della contrattazione decentrata» (articolo 40 bis, comma 3, del Dlgs 165/2001). Oltre a tali verifiche il focus centrale dei controlli su tale comparto consiste nella verifica del contenimento della spesa di personale. Gli enti locali, infatti, devono concorrere al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica anche mediante la riduzione delle spese di personale, contenendo la dinamica retributiva e occupazionale. Quindi riduzione della spesa e vincoli assunzionali. Le azioni che l'ente deve porre in essere ai fini del raggiungimento di tale obiettivo sono riferite ai seguenti settori prioritari d'intervento:

- la razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche e amministrative, anche attraverso l'accorpamento di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- il contenimento della dinamica di crescita della contrattazione integrativa;
- contenimento delle spese per il lavoro flessibile;
- parziale reintegrazione del personale cessato.

Nella relazione al rendiconto, l'organo di controllo deve dare contezza del rispetto di tali obiettivi. Primo step sarà di circoscrivere il perimetro di applicazione della diversa normativa con riferimento alle dimensioni dell'ente.

## **Riduzione di spesa**

Laddove ci troviamo in un ente di piccole dimensioni, sotto i 1.000 abitanti dobbiamo tenere conto delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 mentre in quelli di maggiori dimensioni occorre far riferimento all'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Per i primi la misura del contenimento deve essere rapportata all'ammontare della spesa sostenuta nel 2008, mentre per i secondi il parametro di riferimento deve essere la media della spesa del personale sostenuta nelle annualità 2011/2013. Lo stesso problema di distinguere la base dimensionale dell'ente l'abbiamo con riferimento alla verifica dei vincoli assunzionali.

## **Vincoli assunzionali**

Il richiamo all'articolo 3 comma 5, del Dl 90/2014 sta a significare che il revisore dovrà innanzitutto verificare se l'ente con popolazione superiore ai 1.000 abitanti e con eccezione delle Province, ha effettuato assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso occorre riscontrare se l'assunzione è stata effettuata nel rispetto del limite di un «contingente complessivamente corrispondente ad una spesa pari all'80 % di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente» e il corretto eventuale utilizzo dei «resti assunzionali». Discorso diverso per gli enti con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti che invece, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 296/2006 «possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 (stabilizzazioni)».

## **Perimetro del controllo**

Occorre altresì ricordare che il perimetro oggetto di verifica non deve riguardare soltanto l'ente soggetto a vigilanza: infatti, il controllo sulle spese di personale non deve essere limitato al solo ente locale poiché le amministrazioni sono obbligate a coordinare, con proprio atto di indirizzo, le politiche assunzionali delle aziende speciali e delle istituzioni (articolo 18, comma 2 bis, del Dl 112/2008) affinché anche tali soggetti si attengano al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale.

## **Contratti a termine**

Nessuna distinzione dimensionale invece è operata per quanto concerne i vincoli sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

In questo caso tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione, devono rispettare il vincolo di non superare il 50 % della spesa registrata nell'anno 2009 per le stesse finalità (articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010). Anche in questo caso il susseguirsi di specifiche norme hanno apportato diverse eccezioni come, per esempio, per i lavoratori socialmente utili, per la polizia locale, per i lavoratori del comparto dell'istruzione pubblica, per il settore sociale. L'organo di controllo deve prestare particolare attenzione al rispetto di queste limitazioni poiché tali disposizioni costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Pertanto il mancato rispetto costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Forse è proprio per tale motivo che nel questionario Siquel riguardante l'annualità 2016, nonostante le Linee Guida affermano di aver inserito un «numero assolutamente contenuto di quesiti in tema di personale», è rimasto invariato il punto 1.9.6 che richiede se «sia stato correttamente applicato il rispetto delle disposizioni previste dall'art. 9, co. 28, del D.l. n. 78/2010 convertito dalla l. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 16, co. 1-quater del d.l. n. 113/2016».

–

*(\*) Coordinatore Commissione Enti locali e no profit Odcec Tivoli – Revisore Ancrel*